

**REGOLAMENTO PER LA FORNITURA
DELL'ACQUA POTABILE**

Adottato dalla Commissione Amministratrice
con delibera n° 49 del 03 Marzo 1983

Approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n° 410 del 16 aprile 1983
divenuta esecutiva per decorso del termine il 31 Marzo 1984

**TITOLO I
GENERALITA'**

Premessa

La VESTA opera, salvi i poteri del Comune di intervento ed esercizio diretti ovvero in forme consortili o comunque associative, in ordine ai seguenti oggetti:

- a) captazione, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione dell'acqua ad uso potabile;
- b) trasporto e trattamento di acque usate.

Con l'approvazione del Consiglio Comunale l'Azienda, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi o Società, potrà inoltre assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge sulla municipalizzazione nonché la gestione in regimi di concessione o in altra forma, dei vari servizi pubblici in altri Comuni.

Art. 1 - Ente Gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura.

Il servizio di produzione e distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Venezia è affidato alla VESTA

La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua.

La fornitura d'acqua é di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.

Sono ammesse forniture a forfait. senza contatore, solo per le bocche antincendio.

Art. 3 - Tipo di fornitura.

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

Art. 4 - Durata dei contratti di fornitura.

I contratti di fornitura hanno durata normale fino ai 31 dicembre dell'anno in cui vengono stipulati, salvo il caso di fornitura ad uso temporaneo di breve durata; si considerano tacitamente rinnovati fino al 31 dicembre dell'anno successivo qualora non ne venga data disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 6 e 7.

Art. 5 - Modalità per il recesso del contratto di fornitura.

La risoluzione anticipata del contratto può essere concessa, con preavviso di 3 mesi nel caso di demolizione del fabbricato, di cessazione dell'esercizio o dell'industria. il contratto cessa se non sia stato notificato il preavviso di cui all'art. 4, quando altri abbiano sottoscritto nuovo Contratto per la stessa Concessione.

Art. 6 - Fallimento dell'utente.

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui VESTA ne venga comunque a conoscenza.

Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento, entro il termine di 8 (otto) giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi o risolvere il medesimo.

Il Curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente alla VESTA quanto dovuto dal fallito.

VESTA si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare.

Art. 7 - Morte dell'utente.

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso l'Azienda di tutte le somme ad essa dovute dall'utente deceduto. Sono tenuti, inoltre, ad avvisare, nel termine di due mesi LA VESTA, dell'avvenuto decesso e provvedere alla stipula di nuovo contratto. In mancanza, l'Azienda annullerà il contratto.

Qualora, invece, la VESTA venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, sospenderà la fornitura dell'acqua e procederà alla rimozione del contatore.

Art. 8 Divieto di cessione e prelievi abusivi di acqua.

È fatto assoluto divieto di rivendere l'acqua e di eseguire impianti anche di carattere provvisorio per alimentare immobili diversi da quelli previsti contrattualmente salvo specifica autorizzazione dell'Azienda. È, inoltre, fatto divieto di utilizzare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto di fornitura.

TITOLO II° IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Art. 9 - Impianti per uso pubblico.

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontanine pubbliche;
- b) le bocche di inaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinati;
- d) le bocche antincendio installate su suolo pubblico.

Art. 10 - Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua.

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dall'Azienda su richiesta ed a spese del Comune e degli Enti preposti ai rispettivi servizi.

Per gli usi di cui alla lettera d), dello stesso articolo. l'acqua può venire erogata a deflusso libero senza misurazione.

Art. 11 - Prelievi abusivi.

È fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici e, comunque, applicando alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale equivalente.
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per usi cui sono destinate.
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a), b) e c).

TITOLO III° FORNITURE AD USO PRIVATO

Capo I° - Norme generali

Art. 12 - Fornitura su strade canalizzate.

Nelle strade o piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, l'Azienda, entro i limiti del quantitativo d'acqua riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta alla concessione d'acqua per uso domestico e per altri usi. Resta inteso che l'Azienda avrà diritto di esigere dall'Utente il rimborso del costo di costruzione dell'impianto, il cui ammontare sarà di volta in volta stabilito preventivamente - e riscosso anticipatamente - previo sopralluogo tecnico.

Art. 13 - Fornitura su strade non canalizzate.

Per le strade non canalizzate l'Azienda può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo nella spesa di costruzione della tubazione stradale mediante versamento a fondo perduto, restando all'utente il diritto d'uso per la fornitura richiesta.

L'entità e le modalità di pagamento dei contributi a fondo perduto saranno determinate dall'Azienda secondo le opere da eseguire.

L'Amministrazione Comunale, nel caso d'accertate e motivate condizioni, si riserva di intervenire nel pagamento dei contributi di cui ai precedente comma anche sino alla totalità della spesa determinata dall'Azienda.

Le modifiche e le riparazioni sulla parte di condotta di proprietà dell'Azienda comprendente il rubinetto d'arresto a valle del contatore dovranno essere eseguite dall'Azienda.

Le riparazioni che vanno dalla saracinesca a monte del contatore sino al rubinetto d'arresto a valle del contatore, verranno eseguite dal personale dell'Azienda e le spese verranno addebitate all'utente, se a lui imputabili.

Art. 14 - Nulla osta del proprietario di terreni o strade private attraversate dall'opera di presa.

Qualora, per soddisfare una richiesta di fornitura d'acqua, la VESTA debba installare tutta o parte della rete di distribuzione e dell'opera di presa fuori del demanio comunale, l'utenza sarà concessa a condizione che a cura, spese e sotto la responsabilità del richiedente, il proprietario dell'immobile interessato rilasci il necessario nulla osta a che sia costituita la servitù d'acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.

Nel suddetto nulla osta dovrà essere previsto che il proprietario concede alla VESTA la servitù di passaggio perché possa provvedersi all'esercizio degli impianti idrici su di essa posati.

Nell'ipotesi in cui sia necessaria la posa di condotta principale, il proprietario dovrà consentire inoltre la costruzione di tutte le opere di presa che la VESTA riterrà opportuno eseguire per l'allacciamento di nuove utenze. Inoltre, sia il richiedente sia il proprietario dovranno obbligarsi solidalmente a tramutare il nulla osta in legale costituzione di servitù di acquedotto e passaggio a semplice richiesta dell'Azienda ed a loro spese. La VESTA a suo insindacabile giudizio può subordinare la concessione dell'utenza alla legale costituzione della servitù di acquedotto e passaggio, ai sensi dell'art. 1033 e seguenti del codice civile.

Art. 15 - Norme per le forniture. (Adeguato con delibera n° 36 del 08/02/1989)

Il contratto di fornitura idrica può essere stipulato da chiunque abbia un titolo legittimo che gli consenta di godere dell'immobile per il quale chiede la fornitura, o da un terzo munito di delega dell'avente titolo.

Nel caso di condominio nell'edificio, quando questo sia servito da un'unica derivazione, il contratto può essere stipulato da tutti i condomini congiuntamente o dall'Amministratore, laddove questo esista.

In particolari casi, a giudizio insindacabile dell'Azienda, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze e nel numero che verrà stabilito dall'Azienda stessa.

Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi distinti da tariffe diverse.

Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibito, se del caso, il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

In ogni caso non potranno essere effettuate forniture d'acqua potabile a fabbricati non rispondenti alle vigenti disposizioni in materia urbanistica.

Art. 16 - Domanda di fornitura.

La domanda di fornitura d'acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Azienda e deve essere firmata dal richiedente o dal legale rappresentante.

Nel caso che l'impianto interno non sia già allacciato alla rete stradale la domanda dovrà essere corredata della relativa autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile nel quale dovranno essere installate le tubazioni ed il contatore.

Art. 17 - Diritto di rifiuto o revoca delle forniture.

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è facoltà dell'Azienda di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Azienda stessa valutare insindacabilmente.

Art. 18 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura.

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della spesa preventivata per l'allacciamento, degli eventuali contributi ed indennità dell'imposta di bollo, dei depositi cauzionali stabiliti ed inoltre delle eventuali spese di registrazione.

Il richiedente dovrà inoltre presentare per gli stabili di nuova costruzione e ristrutturazione il certificato di abitabilità rilasciato dal Comune; gli allacciamenti ad uso cantiere possono essere effettuati su presentazione della relativa concessione edilizia ed avranno durata massima pari a quella detta concessione stessa.

Art. 19 - Norme per l'esecuzione delle prese.

Spetta all'Azienda di determinare il diametro della presa e di scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa.

Qualunque lavoro di costruzione riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta ed apparecchio su suolo pubblico o, comunque fino all'apparecchio misuratore è eseguito esclusivamente dall'Azienda direttamente o per mezzo degli installatori da essa autorizzati

Art. 20 - Proprietà delle condotte.

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni trasversali anche se costruite a spese degli utenti, fino al contatore appartengono all'Azienda restando all'Utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

Art. 21 - Manutenzione delle condotte.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso spettano esclusivamente all'Azienda e sono pertanto vietate agli Utenti e a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte dell'Azienda. Le manutenzioni di cui al comma precedente riguardano esclusivamente le tubazioni e le apparecchiature idrauliche fornite dall'Azienda; gli scavi, i reinterri, le demolizioni, i ripristini e le opere murarie in proprietà privata sono invece effettuate a totale carico dell'Utente. In considerazione di quanto sopra non potrà essere allestito alcun manufatto sopra le tubazioni delle prese.

L'Utente comunque non potrà pretendere alcun risarcimento di danni causati alla pavimentazione in generale di sua proprietà derivanti da rotture o guasti delle tubazioni dalle prese e fino al misuratore.

Art. 22 - Voltura dell'utenza.

In caso di passaggio di proprietà dell'immobile il subentrante deve darne comunicazione scritta all'Azienda per la voltura dell'utenza.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto all'Azienda di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione del contatore.

Art. 23 - Variazione delle tariffe e del regolamento.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le tariffe e le norme del presente regolamento, dandone comunicazione all'utente per mezzo di apposito avviso a domicilio o di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune. Nel caso l'Utente non receda dal contratto entro 30 (trenta) giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 24 - Interruzioni di servizio.

L'Azienda non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto, le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui agli articoli successivi.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidente l'Azienda avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati.

Art. 25 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione.

L'Utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà.

L'Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono, comunque, a carico dell'Utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 26 - Portata a pressione garantita.

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti all'uscita del contatore.

Art. 27 - Risoluzioni di diritto delle concessioni.

La fornitura si intende revocata senza intervento di atto alcuno da parte dell'Azienda, quando per morosità dell'Utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre tre mesi. Si intende pure analogamente revocata nei casi di cui agli artt. 40 - 43 - 54 - 57 del presente Regolamento.

Art. 28 - Prelievi abusivi.

Il prelievo di acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge.

Art. 29 - Interventi dell'Azienda per ragioni dell'utente.

Qualora, a richiesta dell'Utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere e riaprire la presa stradale dell'impianto, l'Utente è tenuto, per ogni intervento, al rimborso del costo relativo.

Art. 30 - Anticipo di garanzia.

All'atto della stipulazione del contratto di somministrazione l'Utente deve versare in contanti, a garanzia degli impegni assunti, un anticipo infruttifero dell'importo fissato dall'Azienda calcolato sulla base del periodo di fatturazione.

L'Azienda potrà incamerare tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla Legge.

Alla scadenza del contratto l'anticipo sarà restituito all'utente con detrazioni di quanto fosse da lui dovuto all'Azienda per qualsiasi titolo attinente alla somministrazione.

L'ammontare dell'anticipo potrà essere periodicamente aggiornato previa consultazione con le Associazioni di categoria.

Per concessioni temporanee l'anticipo sarà invece pari all'importo del consumo presunto per tutta la durata della somministrazione.

Le Amministrazioni Pubbliche e le Istituzioni Pubbliche di assistenza e di beneficenza sono esonerate dall'anticipo a garanzia degli impegni assunti.

Art. 31 - Tariffe - Tipologia utenze.

Gli Utenti si dividono in:

- a) utenze domestiche e comunità;
- b) utenze per usi non domestici.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) uso domestico. si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione per servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici;
- b) usi industriali commerciali e artigianali si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata da Aziende Industriali, commerciali ed artigianali con esclusione di quella utilizzata per il funzionamento delle mense aziendali e servizi igienico-sanitari nei complessi industriali;
- c) uso per opere edili e civili in genere si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per costruzioni civili e similari;
- d) uso stagionali si considera destinata ad uso stagionale l'acqua utilizzata per impieghi aventi carattere ricorrente anno per anno;
- e) uso occasionale si considera destinata ad uso occasionale l'acqua utilizzata per impieghi aventi carattere di temporaneità o di natura non ripetitiva.

La tariffa che regola la fornitura dell'acqua potabile è quella specificata nel contratto sottoscritto dall'utente e potrà subire le variazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale su proposta della Commissione Amministratrice dell'Azienda in conformità delle disposizioni di legge e relativi e successivi provvedimenti CIP.

Qualunque tassa od imposta che venisse posta sulle forniture di acqua sugli impianti e sugli apparecchi di misura sarà ad esclusivo carico dell'Utente

Art. 32 - Bocche antincendio private.

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative prese di alimentazione le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

L'Azienda provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata. L'Utente deve fornire all'Azienda lo schema d'installazione delle bocche antincendio provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso d'inadempimento l'Azienda ha diritto di applicare all'Utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dall'Azienda uno speciale sigillo.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio l'Utente deve darne comunicazione all'Azienda entro 24 ore affinché questa possa provvedere alla risuggellatura.

L'Azienda non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua, la portata al momento dell'uso.

Art. 33 - Tariffe per bocche antincendio private.

Per ciascuna bocca antincendio l'Utente deve versare un canone annuo stabilito in funzione del tipo di stabile ove dette bocche vengono installate.

Art. 34 - Cauzione per bocche antincendio.

A garanzia dell'uso delle bocche antincendio deve essere versato, a titolo di cauzione, un deposito infruttifero pari al doppio del canone e relativi accessori.

Sin dal momento della stipulazione del contratto resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti dell'Azienda ove si riscontrassero irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

Art. 35 - Forniture temporanee da bocche antincendio private.

L'Azienda in seguito a presentazione da parte degli interessati del nulla osta del Comune o comunque dell'Ente proprietario della bocca antincendio nonché del comando locale dei Vigili del Fuoco, può procedere alla stipulazione con terzi di contratti per la fornitura mediante prelievo la bocche antincendio e per uso temporanee Tali contratti vengono retti dalle norme relative alle concessioni temporanee con le seguenti aggiunte e varianti:

- a) il prelievo d'acqua deve essere effettuato esclusivamente mediante speciale colonnetta di presa, con relativo contatore, fornito dall'Azienda;
- b) la durata del contratto decorre dalla data di consegna della colonnetta e termina alla data della sua restituzione;
- c) alla consegna della colonnetta l'utente deve versare a titolo cauzionale, oltre a quant'altro previsto per le concessioni temporanee, un deposito infruttifero pari al valore della colonnetta e relativo contatore. Detto deposito sarà dall'Azienda rimborsato all'atto della restituzione in buono stato della colonnetta e relativo apparecchio di misura salvo rivalsa per eventuali danni apportati al materiale stesso;
- d) l'Utente deve versare a titolo di noleggio della colonnetta e relativo contatore, per ogni trimestre o frazione di esso, il canone all'uopo fissato;
- e) l'Utente resta impegnato a smontare la colonnetta su eventuali richieste dei Vigili del Fuoco e comunque alla cessazione dell'attività di lavoro del cantiere servito.

Capo II° - Accertamenti dei consumi - Eccedenze Modi di pagamento - Apparecchi di misura

Art. 36 - Misure e pagamento dell'acqua.

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando in ogni caso l'obbligo del pagamento per eventuali quantità minime stabilite dal contratto o dalle tariffe.

Art. 37 - Determinazione dei consumi.

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero Mc rilevato dalla lettura del contatore. Vengono quindi trascurate le frazioni di Mc. (Mc = Metro-cubo).

Art. 38 - Pagamenti

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate entro 10 giorni dalla presentazione delle bollette o delle fatture di pagamento

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo l'Azienda ha diritto oltre agli importi di cui sopra anche agli interessi legali di mora computati in misura fissa.

La messa in morosità a qualsiasi titolo dà il diritto all'Azienda di procedere alla chiusura della presa senza preavviso e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, addebitando la relativa spesa all' Utente stesso.

L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.

In caso di ripristino dell'erogazione l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dall'Azienda per la tutela dei suoi diritti.

Art. 39 - Tipi degli apparecchi di misura.

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dall'Azienda in relazione alla natura della concessione ed all'eventuale consumo. L'Azienda ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza obbligo di preavviso e di giustificazioni nel caso di variazione di calibro l'Azienda si riserva di addebitare all' Utente le spese relative al netto dei recuperi.

Gli apparecchi sono di proprietà dell'Azienda: gli Utenti ne sono i consegnatari e sono, pertanto, responsabili di qualunque manomissione e danno ad essi arrecato anche da terzi e da ignoti.

Art. 40 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura.

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall'Azienda di facile accesso agli agenti dell'Azienda.

A valle del contatore vengono collocati inoltre a cura dell'Azienda ed a spese dell'Utente, una valvola di ritegno ed un rubinetto d'arresto munito di scarico

Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta nell'atrio di entrata degli stabili o in altro locale a pianterreno e scantinato, in immediata adiacenza al muro perimetrale attraverso la condotta di alimentazione dell'edificio e in apposito pozzetto al limite e nell'ambito della proprietà privata.

L'Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'Utente qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dall'Azienda.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della fornitura.

Art. 41 - Guasti agli apparecchi.

L'Utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Azienda affinché questa possa provvedere (vedi art. 12 del presente regolamento).

Art. 42 - Verbali di posa contatore.

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dall'Azienda nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola e l'indicazione di partenza del misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione dell'Azienda ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti.

Art. 43 - Rimozione e sostituzione del contatore.

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli, predisposti dall'Azienda, i relativi verbali firmati dall'Utente e dagli incaricati dell'Azienda stessa.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

Art 44 - Lettura dei misuratori.

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari.

Qualora, per causa dell'Utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo, viene senz'altro disposto la chiusura della presa dell'impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l'Utente abbia provveduto al versamento di cui all'art. 36.

L'Azienda ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

Art. 45 - Irregolare funzionamento del contatore.

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente ed, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente il consumo è determinato dall'Azienda su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 46 - Verifica dei misuratori a richiesta dell'Utente.

Quando l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l'Azienda, dietro richiesta scritta accompagnata dal deposito della somma all'uopo stabilita dall'Azienda stessa, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico nell'Azienda, la quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, fra 1/10 e 1/4 della portata caratteristica, l'Azienda incamera il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica.

Capo III° - Norme per gli impianti interni

Art. 47 - Prescrizioni e collaudi.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente.

L'Azienda si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare e verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno. Sono comunque da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

Art. 48 - Installazione delle condutture.

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadano all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate nè, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa di norma essere assicurata le condotte dovranno essere convenientemente coibentate. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, un rubinetto di intercettazione.

Art. 49 - Collegamenti di impianti ed apparecchi.

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante, non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 50 - Impianti di pompaggio.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

L'esecuzione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione dell'Azienda, la quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione.

La manutenzione di tali impianti, come in generale di tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico dell'Utente.

Art. 51 - Serbatoi.

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 52 - Prese Industriali.

Per le erogazioni ad uso industriale o misto o comunque non esclusivamente civile, qualora siano concesse, la Direzione dell'Azienda stabilisce, a suo insindacabile giudizio, il calibro della presa e del contatore in funzione del consumo massimo orario richiesto dall'Utente e accettato dalla VESTA. Conseguentemente è fissato nel contratto un consumo minimo garantito, concordato caso per caso fra la Direzione della VESTA e l'Utente, in base al consumo massimo orario e alle altre circostanze locali dichiarate dall'Utente.

La Direzione della VESTA ha, in ogni caso, diritto di modificare il calibro del contatore ed il consumo garantito, anche in corso di contratto, sia per cause derivanti da necessità dell'acquedotto sia per cambiamenti riscontrati nell'utilizzazione. Ne seguiranno le conseguenti variazioni contrattuali anche in riferimento alla quota fissa di utenza per nolo contatore, secondo le tariffe in vigore ed ai depositi cauzionali.

In caso di necessità, la VESTA si riserva la facoltà di ridurre o, all'occorrenza, sospendere le erogazioni concesse per uso industriale.

Art. 53 - Installazione di valvole di ritegno sulle utenza industriali.

Tutti gli utenti industriali, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare a propria cura e spese, apposite valvole di ritegno, di tipo e con modalità di impianto approvate dalla VESTA per evitare possibili refluenti dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità i servizi tecnici della VESTA potranno esigere o l'installazione di una doppia valvola di ritegno od altre particolari modalità costruttive dell'impianto interno.

La manutenzione delle valvole di ritegno e di analoghi organi atti ad evitare refluenti spetta all'Utente, che è tenuto a controllare periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora risulti dimostrato che l'utenza industriale non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, servizi tecnici della VESTA sono tenuti, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.

Art. 54 - Modifiche

L'Azienda può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'Utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti. In caso di inadempienza l'Azienda ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 55 - Perdite, danni, responsabilità.

Ogni Utente risponde della buona conduzione e manutenzione degli impianti interni. Salvo diversa deliberazione della Commissione Amministratrice, nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotta, né l'Azienda può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti stessi.

Art. 56 - Vigilanza.

L'Azienda ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata. I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno, pertanto, la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia generale sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Azienda di revocare il contratto di fornitura ed esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

Capo IV° - Disposizioni varie

Art. 57 - Infrazioni.

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono verbalizzate da un dipendente dell'Azienda, dagli Agenti Municipali, nonché dagli Agenti della Forza Pubblica in caso di ipotesi di reato.

Ogni infrazione dà all'Azienda l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura

Art 58 - Identificazione dei dipendenti.

I dipendenti dell'Azienda sono muniti di tessera di riconoscimento, che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 59 - Tasse ed imposte.

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'Utente.

Art. 60 - Applicabilità del diritto comune.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti

Art. 61 - Obbligatorietà.

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.